



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

C.C.N.L. METALMECCANICI: IPOTESI DI ACCORDO DEL 29 MAGGIO 2003 - PRIMI ADEMPIMENTI.

In data 29 maggio 2003 presso la sede di UNIONMECCANICA a Roma è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del settore metalmeccanico della piccola e media industria, tra la nostra associazione di categoria, la FIM CISL e la UILM UIL.

La FIOM CGIL non ha ritenuto di sottoscrivere l'intesa.

La durata, in base all'accordo del 23 luglio 1993 è quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica. Pertanto, fatte salve le decorrenze dei singoli istituti, l'entrata in vigore è stabilita dal 1° giugno 2003 e la scadenza è stabilita al 31 dicembre 2006; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino al 31 dicembre 2004.

Nel rimandare ad una più compiuta disamina dei principali punti dell'intesa evidenziamo di seguito i primi adempimenti, che sono:

- la corresponsione della prima rata di una tantum di **115 €**lorde con **la retribuzione del mese di giugno 2003**;
- la corresponsione della prima tranches di aumenti del minimo retributivo mensile a far data dal **1° luglio 2003**;
- l'adeguamento dei valori dell'indennità di trasferta con decorrenza 1° luglio 2003;

1) INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

L'indennità di vacanza contrattuale, corrisposta con la retribuzione del mese di aprile, viene erogata anche con la retribuzione del mese di maggio 2003. **Dal 1° giugno l'indennità non viene più erogata** e non deve essere effettuato alcun recupero della IVC corrisposta.

2) UNA TANTUM.

L'importo forfettario lordo di 220,00 euro, a copertura del periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003, è dovuto a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2003, ivi compresi i lavoratori in forza nel medesimo periodo con rapporto di apprendistato e di formazione - lavoro; ai lavoratori a tempo parziale compete l'erogazione dell'importo forfettario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale.

L'*una tantum* dovrà essere corrisposta in due rate pari a:

- euro 115,00 lordi unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2003;
- euro 105,00 lordi nel corso del mese di gennaio 2004;

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente tali scadenze l'*una tantum* verrà corrisposta con la liquidazione delle altre competenze dovute.

L'importo dell'*una tantum* dovrà essere registrato a libro paga con apposita voce (ad esempio: *una tantum ex accordo 29.5.2003*) ed andrà assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali, secondo il criterio delle "altre competenze" del Quadro SA del Modello 770.

L'importo dell'*una tantum* è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale (trattamento di fine rapporto, tredicesima mensilità, ferie, permessi annui retribuiti, lavoro straordinario e relative maggiorazioni).

VIA F. LIPPI, 30
25134 BRESCIA
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108
segreteria@api.bs.it

C.F. 80017870173
P.IVA 01548020179

L'*una tantum* deve essere ragguagliata a tante quote mensili, pari a 19,17 euro (arrotondato) per la prima tranche e 17,50 euro per la seconda, quanti sono i mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero.

L'erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, congedo parentale (ex assenza facoltativa *post-partum*), ecc.

Sono, invece, utili ai fini della maturazione dell'*una tantum*, le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedi per maternità/paternità e congedo matrimoniale, che abbiano dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.

Sono, inoltre, utili i periodi di sospensione del rapporto di lavoro e di riduzione dell'orario per intervento della Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, e per riduzione dell'orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà.

Riteniamo applicabili i criteri già adottati dall'INPS nelle precedenti occasioni.

Ci riserviamo inoltre di inviare specifiche ulteriori comunicazioni in materia, nel caso di precisazioni da parte dell'INPS.

In riferimento a particolari problemi applicativi, che dovessero sorgere, si ricorda che:

- l'*una tantum* non compete ai lavoratori assunti a partire dal **2 giugno 2003**;
- ugualmente l'*una tantum* non compete ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, ovvero siano stati promossi dirigenti, antecedentemente al 1° giugno 2003;
- trattandosi di ordinario trattamento economico le erogazioni non competono ai lavoratori a domicilio (per i quali, in base all'art. 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è prevista una retribuzione sulla base di tariffe di cottimo pieno determinate a livello regionale);
- ai lavoratori con contratto di apprendistato ed ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro l'*una tantum* compete in misura intera in relazione al periodo di servizio nell'arco temporale interessato (1° gennaio - 30 giugno 2003);
- ai lavoratori con rapporto a tempo determinato, nel caso in cui fossero in forza alla data del 1° giugno 2003, competono tante quote di *una tantum* quanti sono i mesi, o loro frazioni equiparabili a mese intero, di servizio prestato nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003;
- ai lavoratori a tempo parziale compete l'erogazione dell'importo forfettario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale.

3) MINIMI TABELLARI

Il primo incremento dei minimi tabellari decorre dall' **1/7/2003**.

Riportiamo di seguito gli incrementi pattuiti, con le relative decorrenze:

CTG.	Dal 1° luglio 2003	Dal 1° febbraio 2004	Dal 1° dicembre 2004	TOTALE
1	28,27	15,01	13,14	56,42
2	32,98	17,57	15,37	65,92
3	38,92	20,72	18,13	77,77
4	40,91	21,92	19,18	82,01
5	45,04	24,02	21,02	90,08
6	49,74	26,58	23,25	99,57
7	53,72	28,53	24,96	107,21
8	59,19	31,53	27,59	118,31
9	69,53	37,07	32,46	139,06

Pertanto i minimi tabellari assumeranno i valori qui di seguito indicati:

CTG.	Fino al 30 giugno 2003	Dal 1° luglio 2003	Dal 1° febbraio 2004	Dal 1° dicembre 2004
1	939,18	967,45	982,46	995,60
2	1.014,83	1.047,81	1.065,38	1.080,75
3	1.097,73	1.136,65	1.157,37	1.175,50
4	1.138,79	1.179,70	1.201,62	1.220,80
5	1.207,48	1.252,52	1.276,54	1.297,56
6	1.275,90	1.325,64	1.352,22	1.375,47
7	1.368,87	1.422,59	1.451,12	1.476,08
8	1.477,58	1.536,77	1.568,30	1.595,89
9	1.599,21	1.668,74	1.705,81	1.738,27

4) INDENNITÀ DI TRASFERTA

Fermo restando la regolamentazione contrattuale in materia, l'indennità di trasferta viene adeguata come da tabella che segue:

Misura dell'indennità	<i>Dal 1° luglio 2003</i>	dal 1° luglio 2004
Trasferta intera	<i>33,17</i>	35,17
Quota per il pasto meridiano o serale	<i>10,28</i>	10,58
Quota per il pernottamento	<i>12,61</i>	14,01